



# COMUNE DI SCORDIA

PROVINCIA DI CATANIA

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 del registro delle deliberazioni

pubblica - Agg. pros  
Seduta.....

OGGETTO

Regolamento per la disciplina degli interventi di Assistenza Economica

L'anno millenovecentonovanta duemila dieci del mese Febbraio 19,00

di..... alle ore....., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze.

Convocato il Consiglio su determinazione presidenziale n. 1509

in data: 26.01.2000

Invitati i consiglieri con avviso notificato, ai sensi di legge, giusto referto del Messo comunale, il medesimo si è riunito.

All'appello risultano:

Cognome e nome	Presente	Cognome e nome	Presente
1) Cristofaro Rocco	no	11) Cosentino Domenico G.	Si
2) Naselli Luciano	Si	12) Rizzo Giuseppe	Si
3) Borina Salvatore	no	13) Pettavina Alfio	no
4) Alba Giuseppe	no	14) Garofalo Paolo	Si
5) Corbino Aurelio	Si	15) Amantia Vito	no
6) Minissale Rocco	Si	16) Gavini Alessio	no
7) Leonardi Francesco	no	17) Lo Tauro Giuseppe	no
8) Calcò Paolo	no	18) Agnello Giuseppe	Si
9) Raciti Giacomo	Si	19) Caniglia Gaetana	no
10) Barchitta Rosario	Si	20) Renda Antonino	Si

Presenti N. 10

Assenti N. 10

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sig. Cosentino Domenico - Presidente del Consiglio comunale

..... assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario del Comune dr. Salvatore Nobile

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Corbino Agnello e Rizzo

Il Presidente invita l'Assessore Gambera a dare lettura del regolamento dopo aver rivisto che saranno votati i singoli articoli e gli emendamenti presenti dalla Commissione ed eventualmente dei consiglieri comunali rinviando la votazione finale a conclusione del dibattito.

Si dà atto che per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco e gli Assessori Gambera - Agnello - Basso - Burtone.

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i consiglieri Corbino - Agnello - Rizzo.

L'Assessore Gambera aderendo all'invito del Presidente relaziona e dà lettura della proposta del regolamento che qui di seguito si trascrive:

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA**

### PREMESSA

Il presente regolamento disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'amministrazione comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.

La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

### **ART. 1 ASSISTENZA**

Gli interventi di assistenza economica sono espliciti in favore di persone o di nuclei familiari residenti, mediante le erogazioni in denaro e in prestazioni finalizzate che devono tendere alla soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

L'Assistenza si articola in:

- a) **Assegno economico per servizio civico;**
- b) **Assistenza economica Continuativa per soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa;**
- c) **Assistenza economica Temporanea per soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa;**
- d) **Assistenza Straordinaria con l'erogazione di un contributo "Una Tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.**

L'assistenza economica a favore dell'intero nucleo familiare è compatibile con i servizi di tipo residenziale a favore di alcuni suoi componenti (es. ricovero minori, anziani, inabili ed altri soggetti bisognosi di assistenza). Per la determinazione dell'entità dei sussidi non si dovrà, tuttavia, tenere conto ai fini del carico familiare dei soggetti beneficiari del servizio residenziale.

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento non hanno diritto di continuità per gli anni successivi.

## ART. 2

### DESTINATARI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

- Assistenza a persone o nuclei che vivono in condizioni disagiate;
- Assistenza alle famiglie dei detenuti e delle vittime del delitto;
- Assistenza ai soggetti di cui agli enti soppressi D.P.R. 245 del 13.03.85;
- Assistenza post-penitenziaria atta ad aiutare l'individuo al reinserimento nella vita sociale;
- Assistenza alle gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno e abbandono;
- Assegni personali in caso di affido familiare, preaffido adottivo o in conseguenza di dimissioni di minori, anziani ed inabili già ricoverati;
- Assistenza economica in favore delle ragazze madri.

## ART. 3

### METODOLOGIE DI INTERVENTO E MINIMO VITALE

Dalle analisi più diffuse si è rilevato che è possibile prendere in considerazione per la definizione del minimo vitale, le conseguenti voci sufficientemente generalizzate:

1. Alimentazione;
2. Abbigliamento;
3. Governo della casa;
4. Vita di relazioni;
5. Spese sanitarie;
6. Affitto dell'alloggio.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

- Capo famiglia	75% della quota base
- Coniuge a carico	25% " " "
- Familiare a carico da 0 a 14 anni	35% " " "
- Altri familiari a carico	15% " " "

Per quota mensile base del minimo vitale, atto a ricoprire le **spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita**, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni.

#### ART. 4 VALUTAZIONE

Definito il minimo vitale ed in presenza di stato di bisogno, è necessario un adeguato intervento in grado di far fronte alle conseguenti esigenze.

Per poter stabilire il fabbisogno assistenziale degli utenti, gli operatori del servizio di Assistenza Economica potranno trovarsi nella condizione di dover accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari. Pertanto dovranno fare un'analisi della condizione familiare, determinando ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso.

Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un fabbisogno aggiuntivo di assistenza.

Concorre alla determinazione dello stato di bisogno del richiedente, anche ai fini di un'eventuale graduatoria degli aventi diritto in rapporto alle disponibilità di bilancio, la valutazione dei seguenti indici in aggiunta a quelli derivanti da reddito complessivo del nucleo familiare:

- Carico familiare (tenere conto dei figli minorenni) e condizioni psico fisiche dei suoi componenti;
- Abitazione;
- Reddito familiare;
- Tenore di vita;
- Titolarità di beni mobili od immobili.

I soggetti/nuclei familiari che in sede d'istanza non dichiarino alcun reddito o dichiarino un reddito complessivo inferiore all'importo annuo di £ 3.600.000, vengono convenzionalmente ritenuti titolari di un reddito corrispondente ad un importo mensile di £ 300.000.

#### ART. 5 ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

- 1) Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando gli aventi diritto in attività lavorative socialmente utili;
- 2) L'obiettivo principale del servizio in oggetto è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo. Il servizio civico mira al reinserimento sociale, mediante attività lavorativa, di soggetti portatori di un disagio sociale ed economico;

- 3) le altre forme di intervento economico previsti agli artt. 9-10-11 assumono carattere puramente residuale e potranno essere erogate soltanto in favore dei cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico. E' motivo di esclusione dall'assistenza economica il rifiuto ingiustificato dell'intervento assistenziale proposto;
- 4) Possono accedere al servizio gli aventi diritto all'assistenza economica continuativa e/o temporanea riconosciuti in grado di svolgere attività lavorativa. Per ogni nucleo familiare potrà svolgere il servizio civico solo un componente ;
- 5) I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati in ambito comunale, secondo i contingenti stabiliti dall'A.C. a seguito della predisposizione e approvazione di progetti inerenti i servizi di seguito elencati:
- a) custodia, vigilanza, manutenzione, pulizia di strutture pubbliche, cimiteri, impianti sportivi, scuole ed uffici comunali;
  - b) salvaguardia e manutenzione del verde pubblico
  - c) servizio di assistenza igienico-sanitaria a persone handicappate e/o anziane
  - d) servizio accompagnamento per trasporto scolastico
  - e) qualsiasi altra attività che l'Amministrazione intende avviare mediante il servizio civico;
- 6) L'incarico lavorativo di cui al precedente comma non costituisce rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato, ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera – ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile – avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P. A. non soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza;
- 7) I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo/disciplinare;
- 8) I soggetti avviati verranno utilizzati, assicurati, compensati e gestiti in maniera analoga ai soggetti impiegati nei progetti di lavori socialmente utili autorizzati dall'Assessorato Regionale del Lavoro ai sensi della normativa vigente in materia.  
In ogni caso gli stessi soggetti non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo superiore a 4 mesi lavorativi;
- 9) Nel caso in cui fosse necessario redigere la graduatoria , l'Ufficio si atterrà ai seguenti criteri:
- a) disoccupazione: per ogni mese di disoccupazione 0,33 punti;

b) prole: per ogni figlio minore o studente a carico 2 punti; se trattasi di orfano o di minore con genitori separati legalmente o divorziati ulteriori punti 5;

c) coniuge: se il coniuge del richiedente è detenuto o agli arresti domiciliari o impossibilitato a svolgere attività lavorativa per malattia punti 5;

d) affitto della casa: fino a £ 200.000 mensili 1 punto, per ogni 100.000 oltre le 200.000 lire 1 punto;

#### ART. 6

### ASSISTENZA CONTINUATIVA

Per Assistenza Continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza tra la quota base del minimo vitale, maggiorata di una quota parte del canone per un alloggio occupato e le risorse di cui dispone il nucleo familiare.

Ovviamente per i nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita all'Art. 3, nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei avuto riguardo al reddito familiare imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F..

L'Assistenza in forma continuativa ha decorrenza dal 1° gennaio successivo alla presentazione delle istanze e viene erogata con cadenza bimestrale a tempo indeterminato, fermo restando che alla verifica della sussistenza dei requisiti l'A.C. provvede ogni sei mesi con l'obbligo della sospensione immediata del sussidio ove si accerti che il beneficiario non possiede in tutto o in parte i richiesti requisiti.

L'Assistenza in forma continuativa è concessa ai cittadini aventi diritto e residenti da oltre un anno nel comune.

L'Assistenza Economica Continuativa è incompatibile con altre forme di erogazione continuativa di benefici economici.

#### ART. 7

### ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre e in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo mensile è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota base del minimo vitale e non inferiore a quello spettante in forma continuativa ed è finalizzata al superamento della situazione contingente.

Sono da considerare situazioni personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:

- a) malattia di un componente il nucleo familiare tale da comportare un notevole sborso di denaro;
- b) perdita della fonte di reddito del Capo famiglia o dei suoi congiunti;
- c) morte del soggetto fonte del sostentamento familiare;

d) ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti nel Comune da oltre un anno.

## ART. 8 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare e tali da richiedere un intervento urgente di entità rilevante e, comunque, non configurabile nella precedente casistica la cui entità varia da un minimo di £. 300.000 ad un massimo di £. 2.500.000 in relazione alla gravità dell'evento accertato dall'Ufficio di Servizio Sociale.

Per i casi urgenti e comprovati su proposta del Responsabile dell'Ufficio Servizio Sociale, il Sindaco può disporre, a gravare sui fondi di Economato, l'erogazione di sussidi straordinari nel limite massimo di £. 300.000 salvo ulteriore integrazione del contributo sino al limite sopra determinato.

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionale:

- a) Un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, inagibilità dell'abitazione, incidente automobilistico con danni alle persone, perdita del capo famiglia, perdita di attrezzature o strumenti di lavoro);
- b) Morte di un componente il nucleo familiare;
- c) Stato di separazione dei coniugi ove non si da luogo a forma di Assistenza Economica Temporanea;
- d) Intervento o ricovero sanitario per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolari gravità ed a seguito di documentazione-certificazione medica che attesti la necessità di ricorrere a presidi sanitari fuori dal territorio regionale, purché non ammessi a contemporaneo contributo dall'autorità sanitaria;
- e) Ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

L'assistenza economica straordinaria può essere erogata per non più di due volte nello stesso anno per motivi diversi ed è comunque compatibile con le altre forme di assistenza economica e con altre forme di intervento socio-assistenziale su apposita proposta dell'Ufficio Servizi Sociali debitamente motivata per situazioni eccezionali.

Sono legittimati a presentare la domanda i nuclei familiari che abbiano un reddito non superiore a tre volte il minimo vitale così come determinato all'art. 3 del presente regolamento.

## ART. 9 ASSISTENZA IN FAVORE DI RAGAZZE MADRI

Nei confronti dei minori illegittimi ed esposti all'abbandono riconosciuti dalla sola madre che provvede al loro mantenimento (L. 8/5/1987 n. 798) il cui onere di assistenza ai sensi dell'art. 12 secondo comma della L.R. 33/91 è posto a totale carico dei Comuni, l'Amministrazione Comunale, ove il reddito goduto dalla madre non superi il doppio del minimo vitale così come determinato dal presente regolamento, assegna su istanza un sussidio mensile così articolato:

- Minore da 0 a 3 anni: £. 300.000 o **Asilo nido gratuito ed integrazione fino alle 300.000 lire**
- Minore da 4 a 14 anni: £. 200.000;
- Per minori di età superiore agli anni 14: ove iscritti e frequentanti corsi di istruzione o formazione professionale £. 250.000.

Per reddito inferiore al minimo vitale, invece, nel determinare l'entità del sussidio si potrà scegliere il trattamento più favorevole tra l'adeguamento al minimo vitale e il sussidio come sopra determinato.

I sussidi cessano:

- Per ricovero del minore in idoneo Istituto;
- Per riconoscimento del genitore naturale;
- Per il venir meno della condizione di ragazza madre
- Per matrimonio del genitore;
- **Per convivenza di fatto con congiunti o altri soggetti titolari di reddito eccedente il doppio del minimo vitale. Tuttavia, qualora l'Assistente sociale valuta l'opportunità che il minore venga inserito nell'asilo nido, il servizio viene erogato gratuitamente. E' altresì prevedibile, a tutela della maternità, l'inserimento della ragazza madre disoccupata in attività lavorativa socialmente utile.**

## ART. 10

### ASSISTENZA ECONOMICA POST PENITENZIARIA

In favore di soggetti bisognosi, dimessi dal carcere a seguito di condanna passata in giudicato, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, è concessa l'assistenza economica mediante inserimento in attività lavorativa socialmente utile.

Per i casi di cui al comma 3, dell'art 5 su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, è concessa a favore dei soggetti su menzionati o a favore di soggetti a provvedimento di custodia cautelare eccedente gg. 30, l'assistenza economica temporanea per mesi 6 (sei) rinnovabile per un massimo di ulteriori mesi 3 (tre), mediante l'erogazione di un assegno di £. 250.000, mensile, eio al fine di ridurre i rischi di emarginazione e di ricaduta in attività malavitosa.

Qualora il reddito del nucleo familiare di appartenenza del soggetto interessato non superi il limite del minimo vitale è necessario assegnare il trattamento più favorevole tra il sussidio mensile come sopra determinato e l'adeguamento al minimo vitale nella previsione di cui all'art. 3.

## ART. 11

### ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI E DELLE VITTIME DEL DELITTO

In favore delle famiglie bisognose dei detenuti è concessa, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, assistenza economica temporanea e/o continuativa mediante **inserimento in attività lavorativa socialmente utile.**

**Per i casi di cui al comma 3, dell'art 5 su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, è concessa assistenza economica temporanea e/o continuativa mediante un'erogazione dell'assegno mensile nelle previsioni di cui agli artt. precedenti ove per effetto della carcerazione siano venute meno le condizioni di sussistenza per l'intero nucleo familiare.** Nel computo del reddito complessivo della famiglia di appartenenza non vanno, tuttavia, ricompresi gli eventuali salari o corrispettivi fruiti dai medesimi soggetti per attività lavorativa prestata all'interno dell'istituto di pena. Per le famiglie vittime del delitto a seguito di evento criminoso che ha colpito uno o più componenti, l'A.C. dispone su proposta dell'ufficio dei Servizi Sociali l'assegnazione di un sussidio straordinario nella misura prevista dall'art. 8. Ove il medesimo nucleo gode di un reddito familiare non eccedente il doppio del minimo vitale al medesimo nucleo è concesso per il periodo massimo di un anno un sussidio mensile che va da £. 200.000 a £. 300.000.

## ART. 12

### ASSEGNO PERSONALE IN CASO DI PREAFFIDAMENTO O DI DIMISSIONE DI MINORI ANZIANI ED INABILI GIÀ RICOVERATI

Allo scopo di agevolare l'ingresso dei minori nelle famiglie affidatarie o nel corso di preaffido adottivo, ovvero il rientro nel nucleo familiare naturale dei soggetti istituzionalizzati, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, l'Amministrazione Comunale può assegnare per un periodo di tre mesi, rinnovabili per un massimo di ulteriore tre mesi, un assegno mensile pari al 50% della misura della retta corrisposta agli Istituti di ricovero detratta la eventuale quota di compartecipazione a carico dell'utente.

## ART. 13

### PRESTAZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - INTERVENTI IN FAVORE DI GESTANTI - PUERPERE E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO E DI ABBANDONO

Sono altresì soggetti ad assistenza con le prestazioni di cui al presente regolamento, **ivi compresa la gratuità dell'asilo nido**, le gestanti, le puerpere o nuclei in condizioni di bisogno non in grado di soddisfare tali bisogni con proprie risorse fisiche o economiche, nel quadro di un'ampia tutela della maternità e della famiglia volta ad assicurare ad essa adeguate condizioni materiali e sociali.

Per l'accesso alle prestazioni di cui sopra è richiesta una situazione di disagio familiare o sociale della persona o del nucleo, ovvero uno stato di salute fisica o psichica da giustificare la necessità della prestazione.

**ART. 14**  
**ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI ED AGLI STRANIERI NON  
RESIDENTI.**

In favore di cittadini e di stranieri non residenti nel territorio del Comune che si trovano in una situazione di bisogno, può essere concessa una prestazione economica "una tantum" di carattere urgente nella misura massima di £. 500.000.

Gli stranieri appartenenti a paesi extracomunitari devono essere muniti, oltre di documento di riconoscimento, anche del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari, nonché del nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di P.S., a norma dell'art. 8 della L. 30.12.86 n° 493, ovvero il certificato d'iscrizione nelle liste di collocamento.

**ART. 15**  
**PRESTAZIONE ECONOMICA AI SOGGETTI DI CUI AGLI ENTI SOPPRESSI**  
**D.P.R. N° 245 DEL 13.03.1985**

Per le prestazioni economiche in favore dei soggetti di cui agli enti soppressi ex D.P.R. n° 245/85, valgono i criteri e le modalità d'intervento stabilite dalle disposizioni di legge in vigore e si provvederà con apposita delibera di G.M.

**Ai nuclei orfanili per ogni orfano viene riconosciuto, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, un contributo straordinario una tantum annuo di £ 500.000 ove il reddito complessivo del nucleo sia pari o inferiore ad una volta e mezzo il minimo vitale.**

L'assegno straordinario potrà essere erogato fino al compimento della maggiore età e se studente fino al completamento degli studi, comunque non oltre il 25° anno d'età.

Nel caso di minori orfani in età di asilo nido viene concesso il servizio in forma gratuita.

**ART. 16**  
**ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA AL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO  
STUDIO**

In favore di alunni frequentanti la scuola dell'obbligo appartenenti a nuclei familiari che presentino particolari problematiche di natura socioeconomica, residenti da almeno un anno nel territorio di Scordia e il cui nucleo familiare abbia un reddito che non superi di una volta e mezzo il minimo vitale e non goda di altri interventi assistenziali, su proposta del l'Assistente Sociale può prevedersi un sostegno economico mediante buoni acquisto o accesso gratuito al servizio di refezione scolastica, per gli alunni di scuola materna ed elementare.

**I buoni- acquisto finalizzati all'acquisto di libri e materiale didattico avranno il seguente valore:**

**£ 100.000 per ogni figlio che frequenta la Scuola media Inferiore e fino ad un massimo di £ 300.000;**

**£ 300.000 per ogni figlio che frequenta la Scuola media Superiore e fino ad un massimo di £ 500.000.**

**E' fissato in £ 500.000 il contributo massimo in buoni acquisto e/o refezione scolastica per nucleo familiare avente diritto.**

#### ART 17

### SERVIZI INTEGRATIVI O ALTERNATIVI ALL'INTERVENTO ECONOMICO

Qualora si ravvisi la necessità o l'opportunità, sempre su indicazione del Servizio Sociale, possono essere erogati servizi integrativi o alternativi all'intervento economico (ricovero di congiunti, assistenza domiciliare, assistenza scolastica, assistenza in natura, ecc..) idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici o di inadeguata assistenza familiare.

#### ART 18

### OBBLIGATI PER LEGGE ED AZIONE DI RIVALSA

Gli obbligati per legge di cui all'art. 433 del codice civile il cui reddito familiare è superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'I.R.P.E.F., sono tenuti a rimborsare totalmente o parzialmente le spese sostenute per gli interventi socioassistenziali di cui al presente regolamento.

Per quanto attiene l'entità del rimborso le modalità, i criteri, e l'ambito di applicazione dell'azione di rivalsa, che il comune è tenuto ad attivare nei confronti degli obbligati per legge, si applicano le disposizioni legislative in materia (artt. 75 - 80 L. 6972 del 17.07.1980 e successive modifiche e integrazioni, art. 68 L.R. 22/86) nonché i criteri del D.A. n° 76 del 11.03.1987 e nella circolare n° 7 del 14.06.1988 dell'Ass. Reg.le EE.LL.

#### ART. 19

### DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Per l'attuazione degli orientamenti desumibili dalla direttiva contenuta nel regolamento tipo approvato dal Presidente della Regione con D.P. Reg. del 28.05.1987, le risorse finanziarie che l'A.C. destina all'assistenza economica sono utilizzate prioritariamente, per la corresponsione del minimo vitale in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito.

Nei limiti dei fondi disponibili possono essere corrisposti assegni integrativi in favore dei richiedenti che dispongono di redditi inferiori al minimo vitale, fino alla concorrenza del minimo in parola.

Una quota delle risorse finanziarie non inferiore al 40% è accantonata per l'assistenza economica temporanea e straordinaria.

## ART. 20

### ISTANZE

Le domande per ottenere l'Assistenza Economica indirizzate al Sindaco, in carta semplice, devono essere redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno. Esse devono contenere le notizie richieste ed integrate da altre sulla composizione del nucleo familiare, sugli aventi obbligo per legge agli alimenti e sull'importo di eventuale trattamento pensionistico diretto o indiretto o di altri assegni o indennità. All'istanza deve essere allegata la eventuale ultima dichiarazione dei redditi (modello 730 - 740) o modello CUD.

Unitamente all'istanza, i richiedenti potranno documentare il reddito anche mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 4, della L. 04.01.1968 n° 15e successive modifiche ed integrazioni.

## ART. 21

### DOCUMENTAZIONE

L'istanza per ottenere i benefici dell'assistenza economica deve essere corredata dalla seguente documentazione in carta semplice:

- a) dichiarazione sullo stato di famiglia e residenza;
- b) busta paga, libretto o certificato di pensione (fotocopia);
- c) fotocopia del modello CUD o eventuale 730 - 740;
- d) certificato storico di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro;
- e) altri documenti particolari (certificati medici, fatture, preventivi di spesa ecc.).

Qualora necessaria va prodotta la certificazione utile per attivare l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati per legge.

## ART. 22

### ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il servizio di assistenza sociale, non appena ricevuta l'istanza, procede alla verifica della documentazione ai fini della regolarità della stessa e dell'accertamento delle condizioni di ammissibilità dell'intervento economico.

Effettuata la verifica della documentazione, si procede all'accertamento della situazione socioeconomica del richiedente.

Tale accertamento può essere diretto o indiretto.

L'accertamento diretto consiste in visite domiciliari effettuate dall'Assistente Sociale del Comune.

L'accertamento indiretto consiste nell'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica patrimoniale del richiedente e dei parenti,

attraverso accertamenti particolari sui redditi a mezzo dei VV.UU., accesso uffici finanziari, richiesta al comune d'origine del richiedente di effettuare accertamenti sulla possesso di redditi immobiliari, sul reddito dei parenti tenuti agli alimenti, ecc..

L'accertamento indiretto va effettuato nel caso in cui risultino elementi di contraddizione tra la documentazione prodotta e la condizione socioeconomica quale si rileva dal tenore di vita del nucleo familiare, come verificato dalla visita domiciliare.

#### ART. 23

### TERMINE DELL' ISTRUTTORIA

La pratica di richiesta di assistenza economica dovrà essere istruita nel più breve tempo possibile che, di norma, non dovrà superare il termine di un mese dalla data di presentazione.

L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di assistenza da concedere e della sua entità ovvero con la non ammissione all'assistenza per mancanza di requisiti.

Se ricorrono gli estremi, e sempre su proposta del servizio sociale, la pratica può definirsi con l'ammissione ad altro intervento.

L'entità del contributo dell'assistenza continuativa e la sua decorrenza e la durata saranno stabiliti secondo i criteri fissati dal presente regolamento, dalla G.M. con apposita deliberazione. La G.M. delibererà anche l'utilizzazione di soggetti in condizioni di disagio in lavori socialmente utili.

#### ART. 24

### INCOMPATIBILITA' TRA ASSISTENZA ECONOMICA E ASSISTENZA DOMICILIARE

L'assistenza economica continuativa o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare.

Qualora il beneficiario dell'assistenza domiciliare esprima opzione per l'assistenza economica in alternativa all'assistenza domiciliare stessa ed il servizio sociale sia di uguale avviso la G.M. ammette i soggetti in parola all'assistenza includendoli tra quelli che hanno titolo per fruirla prioritariamente.

#### ART. 25

### RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione siciliana.

Viene posta ai voti la Premessa del regolamento ed il Consiglio ad unanimità approva.

Art. 1 - Si approva ad unanimità;

Art. 2 - Si approva ad unanimità;

Si allontana il Consigliere Renda ed entra il Consigliere Leonardi - Presenti n. 10.

Art. 3 - Si approva ad unanimità;

Art. 5 - Viene votato l'emendamento proposto dalla Commissione previa acquisizione del parere di legittimità da parte del Segretario Comunale.

Lo stesso viene approvato all'unanimità.

La modifica consiste nell'aggiungere al punto 9) lettera C - l'espressione "tale stato deve essere certificato da una struttura pubblica" lettera D - dopo le parole affitto della casa aggiungere "provato con autocertificazione o copia di contratto di locazione".

L'articolo così come emendato viene approvato ad unanimità.

Art. 6 - Approvato ad unanimità.

Art. 7 - Approvato ad unanimità.

Art. 8 - Approvato ad unanimità.

Rientra Renda ed entra il consigliere Lo Tauro, presenti n. 12.

Si allontanano il Presidente ed il consigliere Barchitta, presenti n. 10.

Assume la presidenza il Consigliere Minissale.

L'Art. 9 viene così sostituito:

- Minori da 0 a 3 anni: L. 300.000 ed asilo nido gratuito

- Minori da 4 a 15 anni: L. 200.000

- Per minori di età superiore a 15 anni:

ove iscritti e frequentanti corsi di istruzione o formazione professionale: L. 250.000.

Previa acquisizione del parere favorevole di legittimità da parte del Segretario Comunale viene posto ai voti l'emendamento ed approvato all'unanimità con il medesimo risultato si approva l'articolo così come emendato.

Art. 10 - Si approva all'unanimità.

Entrano i Consiglieri Gavini - Calco - Cristofaro, Presenti n. 13.

Art. 11 Approvato con 12 voti favorevoli ed uno contrario (Calco).

I restanti articoli vengono approvati ad unanimità senza alcun emendamento.

A richiesta del Consigliere Leonardi alle ore 20.40 sospende la seduta per 10 minuti.

Alla ripresa sono presenti 13 consiglieri comunali (Cristofaro - Naselli - Minissale - Leonardi - Calco - Ragni - Cosentino - Rizzo - Garofalo - Gavini - Lo Tauro - Agnello - Renda).

Viene nominato scrutatore in sostituzione di Corbino il Consigliere Leonardi.

Il Regolamento così come emendato viene approvato ad unanimità.

Pertanto

### Il Consiglio Comunale

VISTA la superiore deliberazione:

con l'esito della superiore votazione

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte, approvare l'allegato "A" Regolamento per la disciplina degli interventi di Assistenza Economica che si compone di n. 25 articoli.

DARE ATTO che dalla data di entrata in vigore della presente delibera sono abrogati i regolamenti precedenti in materia ed ogni altra norma regolamentare che contrasti con il Regolamento in oggetto;

**DARE ATTO** che per quanto non previsto nel Regolamento in oggetto si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione Siciliana.

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA**

### **PREMESSA**

Il presente regolamento disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'amministrazione comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.

La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

### **ART. 1 ASSISTENZA**

Gli interventi di assistenza economica sono esplicati in favore di persone o di nuclei familiari residenti, mediante le erogazioni in denaro e in prestazioni finalizzate che devono tendere alla soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

L'Assistenza si articola in:

- a) **Assegno economico per servizio civico;**
- b) **Assistenza economica Continuativa per soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa;**
- c) **Assistenza economica Temporanea per soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa;**
- d) **Assistenza Straordinaria con erogazione di un contributo "Una Tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.**

L'assistenza economica a favore dell'intero nucleo familiare è compatibile con i servizi di tipo residenziale a favore di alcuni suoi componenti (es. ricovero minori, anziani, inabili ed altri soggetti bisognosi di assistenza). Per la determinazione dell'entità dei sussidi non si dovrà, tuttavia, tenere conto ai fini del carico familiare dei soggetti beneficiari del servizio residenziale.

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento non hanno diritto di continuità per gli anni successivi.

### **ART. 2 DESTINATARI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA**

- Assistenza a persone o nuclei che vivono in condizioni disagiate;
- Assistenza alle famiglie dei detenuti e delle vittime del delitto;
- Assistenza ai soggetti di cui agli enti soppressi D. P.R. (245 del 13.03.85);
- Assistenza post-penitenziaria atta ad aiutare l'individuo al reinserimento nella vita sociale;
- Assistenza alle gestanti puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno e abbandono;
- Assegni personali in caso di affido familiare, preaffido adottivo o in conseguenza di dimissioni di minori, anziani ed inabili già ricoverati;
- Assistenza economica in favore delle ragazze madri.

**METODOLOGIE DI INTERVENTO E MINIMO VITALE**

Dalle analisi più diffuse si è rilevato che è possibile prendere in considerazione per la definizione del minimo vitale, le conseguenti voci sufficientemente generalizzate:

1. Alimentazione;
2. Abbigliamento;
3. Governo della casa;
4. Vita di relazioni;
5. Spese sanitarie;
6. Affitto dell'alloggio.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

- Capo famiglia	75% della quota base
- Coniuge a carico	25%
- Familiare a carico da 0 a 14 anni	35%
- Altri familiari a carico	15%

Per quota mensile base del minimo vitale, si intende la quota corrispondente alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni.

**ART. 4 VALUTAZIONE**

Definito il minimo vitale ed in presenza di stato di bisogno, è necessario un adeguato intervento in grado di far fronte alle conseguenti esigenze.

Per poter stabilire il fabbisogno assistenziale degli utenti, gli operatori del servizio di Assistenza Economica potranno trovarsi nella condizione di dover accertare il livello di

reddito degli individui o dei nuclei familiari. Pertanto dovranno fare un'analisi della condizione familiare, determinando ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso.

Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale, la differenza potrà evidenziare un fabbisogno aggiuntivo di assistenza.

Concorre alla determinazione dello stato di bisogno del richiedente, anche ai fini di un'eventuale graduatoria degli aventi diritto in rapporto alle disponibilità di bilancio, la valutazione dei seguenti indici in aggiunta a quelli derivanti da reddito complessivo del nucleo familiare:

- Carico familiare (tenere conto dei figli minorenni) e condizioni psico fisiche dei suoi componenti;

Abitazione;

Reddito familiare;

Tenore di vita;

Titolarietà di beni mobili ed immobili.

**I soggetti/nuclei familiari che in sede d'istanza non dichiarino alcun reddito o dichiarino un reddito complessivo inferiore all'importo annuo di £ 3.600.000, vengono convenzionalmente ritenuti titolari di un reddito corrispondente ad un importo mensile di £ 300.000.**

#### ART. 5

### ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

- 1) Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando gli aventi diritto in attività lavorative socialmente utili;
- 2) L'obiettivo principale del servizio in oggetto è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo. Il servizio civico mira al reinserimento sociale, mediante attività lavorativa, di soggetti portatori di un disagio sociale ed economico;
- 3) le altre forme di intervento economico previsti agli artt. 9-10-11, assumono carattere puramente residuale e potranno essere erogate soltanto in favore dei cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico. E' motivo di esclusione dall'assistenza economica il rifiuto ingiustificato dell'intervento assistenziale proposto;
- 4) Possono accedere al servizio gli aventi diritto all'assistenza economica continuativa e/o temporanea riconosciuti in grado di svolgere attività lavorativa. Per ogni nucleo familiare potrà svolgere il servizio civico solo un componente ;

5) I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati in ambito comunale, secondo i contingenti stabiliti dall'A.C. a seguito della predisposizione e approvazione di progetti inerenti i servizi di seguito elencati:

- a) custodia, vigilanza, manutenzione, pulizia di strutture pubbliche, cimiteri, impianti sportivi, scuole ed uffici comunali;
- b) salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- c) servizio di assistenza igienico-sanitaria a persone handicappate e/o anziane;
- d) servizio accompagnamento per trasporto scolastico;
- e) qualsiasi altra attività che l'Amministrazione intende avviare mediante il servizio civico;

6) L'incarico lavorativo di cui al precedente comma non costituisce rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato, ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera - ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile - avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P. A. non soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza;

7) I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo/disciplinare;

8) I soggetti avviati verranno utilizzati, assicurati, compensati e gestiti in maniera analoga ai soggetti impiegati nei progetti di lavori socialmente utili autorizzati dall'Assessorato Regionale del Lavoro ai sensi della normativa vigente in materia.

In ogni caso gli stessi soggetti non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo superiore a 4 mesi lavorativi;

9) Nel caso in cui fosse necessario redigere la graduatoria, l'Ufficio si atterrà ai seguenti criteri:

a) disoccupazione: per ogni mese di disoccupazione 0,33 punti;

b) prole: per ogni figlio minore o studente a carico 2 punti; se trattasi di orfano o di minore con genitori separati legalmente o divorziati ulteriori punti 5;

c) coniuge: se il coniuge del richiedente è detenuto o agli arresti domiciliari o impossibilitato a svolgere attività lavorativa per malattia punti 5 certificato rilasciato da una struttura pubblica;

d) affitto della casa: provato con autocertificazione o copia di contratto di locazione fino a € 200.000 mensili 1 punto, per ogni 100.000 oltre le 200.000 lire 1 punto;

ART. 6

ASSISTENZA CONTINUATIVA

Per Assistenza Continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza tra la quota base del minimo vitale, maggiorata di una quota parte del canone per un alloggio occupato e le risorse di cui dispone il nucleo familiare.

Ovviamente per i nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita all'Art. 3, nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei avuto riguardo al reddito familiare imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F..

L'Assistenza in forma continuativa ha decorrenza dal 1° gennaio successivo alla presentazione delle istanze e viene erogata con cadenza bimestrale a tempo indeterminato, fermo restando che alla verifica della sussistenza dei requisiti l'A.C. provvede ogni sei mesi con l'obbligo della sospensione immediata del sussidio ove si accerti che il beneficiario non possiede in tutto o in parte i richiesti requisiti.

L'Assistenza in forma continuativa è concessa ai cittadini aventi diritto e residenti da oltre un anno nel comune.

L'Assistenza Economica Continuativa è incompatibile con altre forme di erogazione continuativa di benefici economici.

#### ART. 7 ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre e in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo mensile è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota base del minimo vitale e non inferiore a quello spettante in forma continuativa ed è finalizzata al superamento della situazione contingente.

Sono da considerare situazioni personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:

- a) malattia di un componente il nucleo familiare tale da comportare un notevole sborso di denaro;
- b) perdita della fonte di reddito del Capo famiglia o dei suoi congiunti;
- c) morte del soggetto fonte del sostentamento familiare;
- d) ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti nel Comune da oltre un anno.

#### ART. 8 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "un tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare e tali da richiedere un intervento urgente di entità rilevante e, comunque, non configurabile nella precedente

casistica la cui entità varia da un minimo di £. 300.000 ad un massimo di £. 2.500.000 in relazione alla gravità dell'evento accertato dall'Ufficio di Servizio Sociale.

Per i casi urgenti e comprovati su proposta del Responsabile dell'Ufficio Servizio Sociale, il Sindaco può disporre, a gravare sui fondi di Economato, l'erogazione di sussidi straordinari nel limite massimo di £. 300.000 salvo ulteriore integrazione del contributo sino al limite sopra determinato.

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a) Un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, inagibilità dell'abitazione, incidente automobilistico con danni alle persone, perdita del capo famiglia, perdita di attrezzature o strumenti di lavoro);
- b) Morte di un componente il nucleo familiare;
- c) Stato di separazione dei coniugi ove non si dà luogo a forma di Assistenza Economica Temporanea;
- d) Intervento o ricovero sanitario per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolari gravità ed a seguito di documentazione-certificazione medica che attesti la necessità di ricorrere a presidi sanitari fuori dal territorio regionale, purché non ammessi a contemporaneo contributo dall'autorità sanitaria;
- e) Ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

L'assistenza economica straordinaria può essere erogata per non più di due volte nello stesso anno per motivi diversi ed è comunque compatibile con le altre forme di assistenza economica e con altre forme di intervento socio-assistenziale su apposita proposta dell'Ufficio Servizi Sociali debitamente motivata per situazioni eccezionali.

Sono legittimati a presentare la domanda i nuclei familiari che abbiano un reddito non superiore a tre volte il minimo vitale così come determinato all'art. 3 del presente regolamento.

## ART. 9

### ASSISTENZA IN FAVORE DI RAGAZZE MADRI

Nei confronti dei minori illegittimi ed esposti all'abbandono riconosciuti dalla sola madre che provvede al loro mantenimento (L. 8/5/1987 n. 798) il cui onere di assistenza ai sensi dell'art. 12 secondo comma della L.R. 33/91 è posto a totale carico dei Comuni, l'Amministrazione Comunale, ove il reddito goduto dalla madre non superi il doppio del minimo vitale così come determinato dal presente regolamento, assegna su istanza un sussidio mensile così articolato:

- Minore da 0 a 3 anni: £. 300.000 o Asilo nido gratuito
- Minore da 4 a 15 anni: £. 200.000;
- Per minori di età superiore agli anni 15: ove iscritti e frequentanti corsi di istruzione o formazione professionale £. 250.000.

Per reddito inferiore al minimo vitale, invece, nel determinare l'entità del sussidio si potrà scegliere il trattamento più favorevole fra l'adeguamento al minimo vitale e il sussidio come sopra determinato.

I sussidi cessano:

- Per ricovero del minore in idoneo Istituto;
- Per riconoscimento del genitore naturale;
- Per il venir meno della condizione di ragazza madre
- Per matrimonio del genitore;
- Per convivenza di fatto con congiunti o altri soggetti titolari di reddito eccedente il doppio del minimo vitale. Tuttavia, qualora l'Assistente sociale valuta l'opportunità che il minore venga inserito nell'asilo nido, il servizio viene erogato gratuitamente. E' altresì prevedibile, a tutela della maternità, l'inserimento della ragazza madre disoccupata in attività lavorativa socialmente utile.

#### ART. 10

### ASSISTENZA ECONOMICA POST PENITENZIARIA

In favore di soggetti bisognosi, dimessi dal carcere a seguito di condanna passata in giudicato, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, è concessa l'assistenza economica mediante inserimento in attività lavorativa socialmente utile.

Per i casi di cui al comma 3, dell'art 5 su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, è concessa a favore dei soggetti su menzionati o a favore di soggetti a provvedimento di custodia cautelare eccedente gg. 30, l'assistenza economica temporanea per mesi 6 (sei) rinnovabile per un massimo di ulteriori mesi 3 (tre), mediante l'erogazione di un assegno di £. 250.000, mensile, ciò al fine di ridurre i rischi di emarginazione e di ricaduta in attività malavitosa.

Qualora il reddito del nucleo familiare di appartenenza del soggetto interessato non superi il limite del minimo vitale è necessario assegnare il trattamento più favorevole tra il sussidio mensile come sopra determinato e l'adeguamento al minimo vitale nella previsione di cui all'art. 3.

#### ART. 11

### ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI E DELLE VITTIME DEL DELITTO

In favore delle famiglie bisognose dei detenuti è concessa, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, assistenza economica temporanea e/o continuativa mediante inserimento in attività lavorativa socialmente utile.

Per i casi di cui al comma 3, dell'art 5 su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, è concessa assistenza economica temporanea e/o continuativa mediante un'erogazione dell'assegno mensile nelle previsioni di cui agli artt. precedenti ove per effetto della carcerazione siano venute meno le condizioni di sussistenza per l'intero nucleo familiare. Nel computo del reddito complessivo della famiglia di appartenenza non vanno, tuttavia, ricompresi gli eventuali salari o corrispettivi fruiti dai medesimi soggetti per attività lavorativa prestata all'interno dell'istituto di pena. Per le famiglie vittime del delitto a seguito di evento criminoso che ha colpito uno o più componenti, l'A.C. dispone su proposta dell'ufficio dei Servizi Sociali l'assegnazione di un sussidio straordinario nella misura prevista dall'art. 8. Ove il medesimo nucleo gode di un

reddito familiare non eccedente il doppio del minimo vitale al medesimo nucleo è concesso per il periodo massimo di un anno un sussidio mensile che va da £. 200.000 a £. 300.000.

#### ART. 12

### ASSEGNO PERSONALE IN CASO DI PREAFFIDAMENTO O DI DIMISSIONE DI MINORI ANZIANI ED INABILI GIÀ RICOVERATI

Allo scopo di agevolare l'ingresso dei minori nelle famiglie affidatarie o nel corso di preaffido adottivo, ovvero il rientro nel nucleo familiare naturale dei soggetti istituzionalizzati, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, l'Amministrazione Comunale può assegnare per un periodo di tre mesi, rinnovabili per un massimo di ulteriore tre mesi, un assegno mensile pari al 50% della misura della retta corrisposta agli Istituti di ricovero detratta la eventuale quota di compartecipazione a carico dell'utente.

#### ART. 13

### PRESTAZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - INTERVENTI IN FAVORE DI GESTANTI - PUERPERE E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO E DI ABBANDONO

Sono altresì soggetti ad assistenza con le prestazioni di cui al presente regolamento, **ivi compresa la gratuita dell'asilo nido, le gestanti, le puerpere o nuclei in condizioni di bisogno non in grado di soddisfare tali bisogni con proprie risorse fisiche o economiche, nel quadro di un'ampia tutela della maternità e della famiglia volta ad assicurare ad essa adeguate condizioni materiali e sociali.**

Per l'accesso alle prestazioni di cui sopra è richiesta una situazione di disagio familiare o sociale della persona o del nucleo, ovvero uno stato di salute fisica o psichica da giustificare la necessità della prestazione.

#### ART. 14

### ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI ED AGLI STRANIERI NON RESIDENTI

In favore di cittadini e di stranieri non residenti nel territorio del Comune che si trovano in una situazione di bisogno, può essere concessa una prestazione economica "una tantum" di carattere urgente nella misura massima di £. 500.000.

Gli stranieri appartenenti a paesi extracomunitari devono essere muniti, oltre di documento di riconoscimento, anche del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari, nonché del nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di P.S. a norma dell'art. 8 della L. 30.12.86 n° 493, ovvero il certificato di iscrizione nelle liste di collocamento.

## ART. 15

### PRESTAZIONE ECONOMICA AI SOGGETTI DI CUI AGLI ENTI SOPPRESSI

D.P.R. N° 245 DEL 13.03.1985

Per le prestazioni economiche in favore dei soggetti di cui agli enti soppressi ex D.P.R. n° 245/85, valgono i criteri e le modalità d'intervento stabilite dalle disposizioni di legge in vigore e si provvederà con apposita delibera di G.M.

**Ai nuclei orfanili per ogni orfano viene riconosciuto, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, un contributo straordinario una tantum annuo di £ 500.000 ove il reddito complessivo del nucleo sia pari o inferiore ad una volta e mezzo il minimo vitale.**

**L'assegno straordinario potrà essere erogato fino al compimento della maggiore età e se studente fino al completamento degli studi, comunque non oltre il 25° anno d'età.**

**Nel caso di minori orfani in età di asilo nido viene concesso il servizio in forma gratuita.**

## ART. 16

### ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA AL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

**In favore di alunni frequentanti la scuola dell'obbligo appartenenti a nuclei familiari che presentino particolari problematiche di natura socioeconomica, residenti da almeno un anno nel territorio di Scordia e il cui nucleo familiare abbia un reddito che non superi di una volta e mezzo il minimo vitale e non goda di altri interventi assistenziali, su proposta del l'Assistente Sociale può prevedersi un sostegno economico mediante buoni acquisto o accesso gratuito al servizio di refezione scolastica, per gli alunni di scuola materna ed elementare.**

**I buoni- acquisto finalizzati all'acquisto di libri e materiale didattico avranno il seguente valore:**

**£ 100.000 per ogni figlio che frequenta la Scuola media Inferiore e fino ad un massimo di £ 300.000;**

**£ 300.000 per ogni figlio che frequenta la Scuola media Superiore e fino ad un massimo di £ 500.000.**

**E' fissato in £ 500.000 il contributo massimo in buoni acquisto e/o refezione scolastica per nucleo familiare avente diritto.**

## ART. 17

### SERVIZI INTEGRATIVI O ALTERNATIVI ALL'INTERVENTO ECONOMICO

**Qualora si ravvisi la necessità o l'opportunità, sempre su indicazione del Servizio Sociale, possono essere erogati servizi integrativi o alternativi all'intervento economico (ricovero di congiunti, assistenza domiciliare, assistenza scolastica, assistenza in natura, ecc..) idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici o di inadeguata assistenza familiare.**

## ART. 18

### OBBLIGATI PER LEGGE ED AZIONE DI RIVALSA

Gli obbligati per legge di cui all'art. 433 del codice civile il cui reddito familiare è superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'I.R.P.E.F., sono tenuti a rimborsare totalmente o parzialmente le spese sostenute per gli interventi socioassistenziali di cui al presente regolamento.

Per quanto attiene l'entità del rimborso, le modalità, i criteri, e l'ambito di applicazione dell'azione di rivalsa, che il comune è tenuto ad attivare nei confronti degli obbligati per legge, si applicano le disposizioni legislative in materia (artt. 75 - 80 L. 6972 del 17.07.1980 e successive modifiche e integrazioni, art. 68 L.R. 22/86) nonché i criteri del D.A. n° 76 del 11.03.1987 e nella circolare n° 7 del 14.06.1988 dell'Ass. Reg.le EE.LL.

## ART. 19

### DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Per l'attuazione degli orientamenti desumibili dalla direttiva contenuta nel regolamento tipo approvato dal Presidente della Regione con D.P. Reg. del 28.05.1987, le risorse finanziarie che l'A.C. destina all'assistenza economica sono utilizzate prioritariamente per la corrispondenza del minimo vitale in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito.

Nei limiti dei fondi disponibili possono essere corrisposti assegni integrativi in favore dei richiedenti che dispongono di redditi inferiori al minimo vitale, fino alla concorrenza del minimo in parola.

Una quota delle risorse finanziarie non inferiore al 40% è accantonata per l'assistenza economica temporanea e straordinaria.

## ART. 20

### ISTANZE

Le domande per ottenere l'Assistenza Economica indirizzate al Sindaco, in carta semplice, devono essere redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno. Esse devono contenere le notizie richieste ed integrate da altre sulla composizione del nucleo familiare, sugli aventi obbligo per legge agli alimenti e sull'importo di eventuale trattamento pensionistico diretto o indiretto o di altri assegni o indennità. All'istanza deve essere allegata la eventuale ultima dichiarazione dei redditi (modello 730 - 740) o modello CUD.

Unitamente all'istanza, i richiedenti potranno documentare il reddito anche mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 4, della L. 04.01.1968 n° 15 e successive modifiche ed integrazioni.

## ART. 21 DOCUMENTAZIONE

L'istanza per ottenere i benefici dell'assistenza economica deve essere corredata dalla seguente documentazione in carta semplice:

- a) dichiarazione sullo stato di famiglia e residenza;
- b) busta paga, libretto o certificato di pensione (fotocopia);
- c) fotocopia del modello CUD o eventuale 730 - 740 ;
- d) certificato storico di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro;
- e) altri documenti particolari (certificati medici, fatture, preventivi di spesa ecc..).

Qualora necessaria va prodotta la certificazione utile per attivare l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati per legge.

## ART. 22 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il servizio di assistenza sociale, non appena ricevuta l'istanza, procede alla verifica della documentazione ai fini della regolarità della stessa e dell'accertamento delle condizioni di ammissibilità dell'intervento economico.

Effettuata la verifica della documentazione, si procede all'accertamento della situazione socioeconomica del richiedente.

Tale accertamento può essere diretto o indiretto.

L'accertamento diretto consiste in visite domiciliari effettuate dall'Assistente Sociale del Comune.

L'accertamento indiretto consiste nell'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica patrimoniale del richiedente e dei parenti, attraverso accertamenti particolari sui redditi a mezzo dei VV.UU., accesso uffici finanziari, richiesta al comune d'origine del richiedente di effettuare accertamenti sulla possesso di redditi immobiliari, sul reddito dei parenti tenuti agli alimenti, ecc..

L'accertamento indiretto va effettuato nel caso in cui risultino elementi di contraddizione tra la documentazione prodotta e la condizione socioeconomica quale si rileva dal tenore di vita del nucleo familiare, come verificato dalla visita domiciliare.

## ART. 23 TERMINE DELL'ISTRUTTORIA

La pratica di richiesta di assistenza economica dovrà essere istruita nel più breve tempo possibile che, di norma, non dovrà superare il termine di un mese dalla data di presentazione.

L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di assistenza da concedere e della sua entità ovvero con la non ammissione all'assistenza per mancanza di requisiti.

Se ricorrono gli estremi, e sempre su proposta del servizio sociale, la pratica può definirsi con l'ammissione ad altro intervento.

L'entità del contributo dell'assistenza continuativa e la sua decorrenza e la durata saranno stabiliti secondo i criteri fissati dal presente regolamento, dalla G.M. con apposita deliberazione. **La G.M. delibererà anche l'utilizzazione di soggetti in condizioni di disagio in lavori socialmente utili.**

## **ART. 24 INCOMPATIBILITA' TRA ASSISTENZA ECONOMICA E ASSISTENZA DOMICILIARE**

L'assistenza economica continuativa o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare.

Qualora il beneficiario dell'assistenza domiciliare esprima opzione per l'assistenza economica in alternativa all'assistenza domiciliare stessa ed il servizio sociale sia di uguale avviso la G.M. ammette i soggetti in parola all'assistenza includendoli tra quelli che hanno titolo per fruirla prioritariamente.

## **ART. 25 RINVIO**

**Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione siciliana.**

**A richiesta dell'Assessore Gambera il Consiglio ad unanimità delibera di prelevare i punti 7 e 9 dall'ordine del giorno.**

IL PRESID. DELL'ASSEMBLEA

*[Signature]*

*IL Cons. Regionale*  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44

**CERTIFICA**

1) che la presente deliberazione, giusta sottoscrizione del Messo comunale, è stata affissa all'albo pretorio il giorno **27 FEB. 2000** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

IL MESSO COMUNALE

2) che con lettera raccomandata n. **3765**, datata **29 FEB. 2000**, è stata trasmessa al Co.Re.Co. sezione centrale / ~~sezione provinciale~~.

Scordia, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, giusta sottoscrizione del Messo Comunale, è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....  
Scordia, li.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

**Co. Re. Co. Sezione Regionale / Sezione Provinciale**

N..... Gruppo.....

Seduta del.....

VISTO

Palermo / Catania, li.....

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE